

L'*ubi consistam* del convivente è diverso da quello del coabitante

di CHIARA CERSOSIMO

L'ospite di uno dei due fratelli coabitanti si introduceva, senza previo consenso, nella camera da letto dell'altro, al fine di sottoporlo ad atti lesivi della dignità e del decoro. L'autore del fatto veniva indagato per i reati di tortura (art. 613-*bis* c.p.) e di violazione di domicilio aggravata dalla violenza (art. 614, comma 4, c.p.).

L'indagato impugnava l'ordinanza emessa dal g.i.p.; il Tribunale del riesame accoglieva il ricorso e dichiarava insussistente il delitto di tortura, ravvisando, *per contra*, tutti gli elementi costitutivi della violazione di domicilio.

I giudici del riesame ritenevano irrilevante il consenso prestato dal fratello della vittima all'ingresso dell'indagato nel domicilio comune, sia perché il coabitante, al momento del fatto, versava in condizione di ubriachezza, sia perché il medesimo risultava affetto da ritardo mentale con disturbi comportamentali idonei a comprometterne la capacità di autodeterminazione. Allo stesso tempo, il Tribunale rilevava che, in caso di convivenza, lo *ius excludendi* spettasse a ciascuno dei coinquilini e che le finalità illecite perseguite nel caso concreto avrebbero, comunque, escluso la presunzione di consenso all'accesso da parte della persona offesa. Per tali ragioni, veniva disposto l'annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di cui all'art. 613-*bis* c.p., e sostituita con quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa, per il reato di cui all'art. 614, comma 4, c.p.

L'indagato, con un unico motivo, impugnava il provvedimento del Tribunale del riesame davanti alla Corte di Cassazione.

Il ricorrente sosteneva che l'introduzione nel domicilio della persona offesa fosse avvenuta dietro invito del fratello coabitante e che nessuna violenza sarebbe stata impiegata sulla persona offesa in quanto il fatto contestato si sarebbe risolto in uno scherzo degenerato.

La Suprema Corte dichiarava infondato il ricorso e provvedeva a distinguere, in materia di violazione di domicilio, tra l'ipotesi abitativa della "coabitazione" e quella della "convivenza".

La Cassazione precisava che, in caso di coabitazione, il diritto all'inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.) spetta a ciascuno dei coabitanti e, pertanto, il dissenso, espresso o tacito, di uno

di essi è sufficiente a costituire la volontà contraria all'ingresso altrui, la cui trasgressione integra il delitto di violazione di domicilio. Per di più, quando le finalità perseguite dal terzo abbiano natura illecita, suddetta volontà contraria è sempre presunta (Cass. pen., sez. V, n. 8574/1982).

La Suprema Corte evidenziava, poi, che l'ampiezza del consenso prestato da un solo degli inquilini muta a seconda del tipo di relazione abitativa, dovendosi necessariamente distinguere tra l'ipotesi della convivenza e quella della coabitazione. Infatti, mentre la convivenza implica un legame affettivo stabile e duraturo, in ragione del quale i conviventi assumono, spontaneamente e volontariamente, obblighi reciproci di assistenza morale e materiale (Cass. civ., sez. III, n. 9178/2018), la coabitazione si sostanzia, invece, in una mera situazione fattuale, consistente nella condivisione del medesimo alloggio per ragioni di opportunità e convenienza. In caso di mera coabitazione, pertanto, sussistono spazi di godimento, personali e inviolabili, facenti capo, in via esclusiva, a ciascuno dei coabitanti. Tale relazione abitativa, infatti, si articola nella comunione nell'uso abitativo di alcune parti dell'immobile, mentre altre, non destinate alla fruizione comunitaria, restano riservate alla disponibilità dei singoli inquilini. Suddette aree riservate devono considerarsi rientranti nell'oggetto di tutela di cui all'art. 614 c.p., per il cui accesso è sempre richiesto il consenso del coabitante fruitore.

Seguendo tale linea interpretativa, l'assenso all'introduzione nell'abitazione, se prestato da uno solo dei coabitanti, non può che limitarsi agli spazi comuni e a quelli di esclusiva pertinenza del medesimo, mentre riguardo alle zone in godimento esclusivo solo l'avente diritto mantiene la facoltà di ammettere la presenza di soggetti terzi. Ne consegue che la presunzione di consenso non può configurarsi ove venga in essere un *ubi consistam* di carattere individuale ed esclusivo. Ciò detto, in materia di violazione di domicilio, devono tenersi distinti i rapporti di convivenza da quelli di coabitazione: nei primi, caratterizzati da legami affettivi stabili e duraturi e dalla reciproca e volontaria assunzione di obblighi di assistenza morale e materiale, il consenso di uno dei conviventi implica il consenso tacito dell'altro all'ingresso altrui; nei secondi, quali mere situazioni di fatto, dettate da motivi di opportunità e convenienza, ogni coabitante gode di un suo spazio esclusivo, per il cui accesso, da parte di un terzo, è sempre necessario il consenso dell'avente diritto.

In nuce, quando il domicilio è comune a più soggetti, tutti i coabitanti hanno diritto all'inviolabilità dello stesso (art. 14 Cost.; art. 614 c.p.) e il dissenso, espresso o tacito, di uno solo di essi è sufficiente ad integrare la volontà contraria all'introduzione altrui, la cui inosservanza implica la violazione dell'art. 614 c.p.

Nel caso di specie, da un lato, non è stata dedotta la sussistenza di una relazione di convivenza qualificata tra i fratelli, idonea a lasciar ritenere che il consenso all'ingresso prestato da uno dei due giustificasse l'accesso dell'indagato nella stanza da letto in uso esclusivo della sorella; dall'altro, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale, secondo il quale integra il reato di cui all'art. 614 c.p. la condotta del soggetto che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite. In tal caso, infatti, è da ritenersi sempre escluso il consenso all'accesso del titolare dello *ius excludendi*, non assumendo alcun rilievo la clandestinità dell'agente o l'assenza di violenza sulle cose (Cass. pen., sez. V, n. 30742/2019).